



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/03/2018

Oggetto: TARI 2018 - APPROVAZIONE TARIFFE, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI - INDIVIDUAZIONE SCADENZE DEL PIANO DELLE RISCOSSIONI.

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventisette** del mese di **Marzo** alle ore **19:15** nell'aula consiliare della sede comunale previa convocazione nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica.

Presiede l'adunanza la Dott.ssa Simona Rossetti, nella sua veste di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Dott. Giampiero Vangi, anche con funzioni di verbalizzante.

Dei componenti il consesso, risultano:

			Presenti	Assenti
1	ROSSETTI SIMONA	Presidente	P	
2	BUTI SERENA	Vice Sindaco	P	
3	TAVANTI ALESSIO	Consigliere	P	
4	SOLDAINI BENEDETTA	Consigliere	P	
5	PECORINI DANIELE	Consigliere	P	
6	GIORNI LEONARDO	Consigliere	P	
7	LOTTINI MARIO	Consigliere	P	
8	IRRATI MASSIMO	Consigliere	P	
9	CAMPIGLI PAOLA	Consigliere		A
10	BAGNOLI ERIKA	Consigliere		A
11	MAZZOLINI BARBARA	Consigliere	P	
12	REALI FEDERICO	Consigliere	P	
13	BARONTINI SIMONE	Consigliere	P	
14	PALAMIDESSI GIOVANNA	Consigliere		A
15	MARIOTTI LEONARDO	Consigliere	P	
16	BRUNI MAURIZIO	Consigliere	P	
17	SPINELLI VLADIMIRO	Consigliere	P	
			14	3

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta previa designazione a scrutatori dei Consiglieri: GIORNI LEONARDO, MAZZOLINI BARBARA, BARONTINI SIMONE

Invita quindi il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO che, con atto Consiglio Comunale n. 87 del 29/12/2017, è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e tutti i relativi allegati;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, che dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il termine di cui al comma 2 del D.Lgs n. 446/1997;

PRESO ATTO del D.M. del 09/02/2018, con il quale è stato stabilito l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio 2018 al 31 marzo 2018;

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 639 della Legge 27/12/2013 n. 147 istituisce a decorrere dal 01/01/2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del servizio sui tributi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, comma 704, della sopracitata Legge ha abrogato, con la stessa decorrenza, la TARES di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. n. 158/99 (metodo normalizzato);
- ai sensi dell'articolo 1 comma 652 della legge 147/2013, nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR 158/1999, al fine di semplificare la individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni dal 2014 al 2018, l'adozione di coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al DPR 158/1999 inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 654, i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione rifiuti debbono essere coperti integralmente dai proventi della tassa;
- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 658, della legge 147/2013, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni;

PRESO ATTO che in questa stessa seduta è stato approvato il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018 redatto da ATO Toscana Centro, al fine di determinare i servizi base e servizi accessori e la tariffa di riferimento della TARI, con i criteri determinati dal DPR 27 aprile 1999, n. 158;



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

CONSIDERATO che la copertura integrale dell'ammontare dei costi per l'anno 2018 di cui al Piano Economico Finanziario sopra richiamato, deve essere garantita dal gettito del tributo TARI al netto delle riduzioni come previste dal regolamento;

VISTO che ai sensi dell'art. 1, comma 666 della Legge 27/12/2013, n. 147, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Firenze con atto n. 102 del 20/12/2017 nella percentuale del 5% da applicare al totale del tributo dovuto;

CONSIDERATO che il costo dei servizi definiti "accessori" sono stati calcolati su base presuntiva e saranno soggetti a revisione a consuntivo così come previsto nella deliberazione di approvazione del Piano Economico Finanziario anno 2018 di ATO n. 17 del 21/12/2017 e nei suoi allegati;

EVIDENZIATO che si rende opportuno mantenere invariato per l'anno 2018 la ripartizione del carico tariffario tra utenze domestiche e non domestiche ed i coefficienti utili per la determinazione della parte fissa e della parte variabile;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 30/07/2014, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30/07/2015, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 30/04/2016, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31/03/2017;

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 le tariffe della tassa sui rifiuti devono essere approvate dal consiglio comunale entro il termine previsto da leggi statali per l'approvazione del bilancio di previsione, sulla base dei costi definiti dal piano finanziario;

TENUTO CONTO di approvare le tariffe TARI anno 2018 come riportate nell'allegato prospetto, **allegato A**;

TENUTO CONTO di approvare le percentuali di riduzione ed agevolazioni TARI per le utenze domestiche e non domestiche anno 2018, in ossequio alla facoltà previste dal Regolamento comunale per la disciplina della TARI;

CONSIDERATO, inoltre, opportuno procedere a definire il piano delle riscossioni della TARI per l'anno 2018;

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco;

UDITI i successivi interventi dei Consiglieri Barontini e Mariotti, che dichiarano il voto contrario;

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267:

a) Responsabile del servizio (Servizio 4 - Risorse e Tributi): favorevole per la regolarità tecnica;

b) Responsabile di ragioneria: favorevole per la regolarità contabile;

CON votazione resa nei modi e forme di legge, che ha dato il seguente esito:
voti favorevoli n. 9 (Sindaco, Buti, Tavanti, Soldaini, Pecorini, Giorni, Irrati, Mazzolini, Reali – Partito Democratico);
astenuiti n. 1 (Lottini – Partito Democratico);
contrari n. 4 (Bruni – Centro Destra per Cerreto Guidi; Barontini – Cittadini per cambiare Cerreto; Mariotti – Movimento 5 Stelle; Spinelli – Rosso Cerreto Uniti a Sinistra);



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

DELIBERA

1. Di APPROVARE le tariffe TARI anno 2018 come riportate nell'allegato prospetto, **allegato A**.
2. Di APPROVARE le percentuali di riduzione ed agevolazioni TARI per le utenze domestiche e non domestiche anno 2018, in ossequio alla facoltà previste dal Regolamento comunale per la disciplina della TARI:

- **Riduzione per le utenze domestiche**
(Art. 13 del Regolamento comunale TARI)

Nella modulazione della tariffa è stata applicata una riduzione per la raccolta differenziata, sia nella parte fissa che nella parte variabile della stessa, del 6,40%, così come previsto dal comma 658 dell'art.1 della Legge 147/2013.

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30%, alle utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti:

- a) non abbiano subito sanzioni o segnalazioni per abbandono rifiuti;
- b) facciano registrare i seguenti conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati (contenitore grigio):
 - da 81 a 120 litri abitante / anno, riduzione massima del 15%;
 - fino a 80 litri abitante / anno riduzione massima del 30%.

Le riduzioni relative alla partecipazione alle raccolte differenziate verranno conteggiate sulla base di quanto rilevato nell'anno precedente ed il conguaglio dell'effettiva situazione per l'anno 2018 sarà effettuato in occasione della prima rata dell'anno successivo.

Per la determinazione della riduzione il numero dei componenti è quello risultante al 1 gennaio dell'anno in corso.

Nel caso di utenze aggregate i requisiti stabiliti dalle precedenti lettere "a) e b)", per l'applicazione della riduzione, saranno richiesti cumulativamente con gli stessi principi e non potranno essere applicate distintamente a singoli componenti che costituiscono l'aggregato.

La riduzione non sarà concessa alle utenze domestiche per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Nel calcolo delle riduzioni di cui al precedente punto b) non si tiene conto dei seguenti flussi di rifiuti urbani indifferenziati:

- a) conferimenti di eventuali contenitori dedicati alla raccolta di pannoloni e altri presidi medici prodotti da persone affette da patologie riconosciute da SSNN;
- b) conferimento di pannolini, per i quali sia stata chiesta l'esenzione per i nuovi nati fino al compimento del 3° anno di età, fino alla quantità di 50 litri settimanali.

- **Riduzione per le utenze non domestiche**
(Art. 15 del Regolamento comunale TARI)

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30%, alle utenze non domestiche sulla base del rapporto tra volume complessivo di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento passivo e il volume complessivo di materiali avviati a recupero, secondo il seguente schema:

- a) rifiuti indifferenziati compresi tra il 20,1% e il 30% dei materiali recuperabili, riduzione del 10%;
- b) rifiuti indifferenziati compresi tra il 10,1% e il 20% dei materiali recuperabili, riduzione del 20%;
- c) rifiuti indifferenziati fino al 10 % dei materiali recuperabili, riduzione del 30%.

Per le utenze non domestiche, alle quali il gestore non ha assegnato contenitori dotati di TAG e per le quali



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

non è svolto il rilevamento effettivo dei materiali avviati a recupero, sarà assegnata la quantità risultante da uno svuotamento settimanale di un contenitore da 50 litri.

La riduzione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Il costo unitario CU di cui punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999 e previsto al comma 3 dell'art. 15 del regolamento comunale TARI, per l'anno 2018 ammonta ad € 0,214/kg.

- **Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti**
(Art. 16 del Regolamento comunale TARI)

Altre agevolazioni, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento comunale TARI:

a) *esenzione per redditi ISEE fino € 5.000,00 (si considerano arrotondati per difetto i valori da 5.000,00 a 5.000,99);*

b) *riduzione 30% per redditi ISEE da € 5.001,00 fino a € 10.000,00.*

Le predette agevolazioni debbono essere richieste dal contribuente su apposito stampato messo a disposizione del Comune, a pena di decadenza entro il 31.12 di ogni anno.

3. Di APPROVARE, inoltre, il piano delle riscossioni della TARI per l'anno 2018:

- prima rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2018, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il 31/05/2018;
- seconda rata di importo commisurato al 33% di quanto dovuto a titolo di TARI 2018, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il 15/07/2018;
- terza rata di saldo di quanto dovuto a titolo di TARI 2018, da emettere a cura del gestore, con scadenza entro il 15/11/2018, tenendo conto che:
 - le riduzioni relative alla partecipazione alle raccolte differenziate verranno conteggiate sulla base di quanto rilevato nell'anno precedente
 - gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2018 avverranno nell'emissione della prima rata dell'anno successivo;
 - tutte le rate dovranno essere riscosse con le modalità stabilite dalla legge istitutiva del tributo e sue successive modificazioni ed integrazioni, vigenti al momento della emissione delle rate.

4. Di RIPORTARE in parte dispositiva tutte le considerazioni espresse in parte narrativa per formarne parte integrante e sostanziale.

5. Di DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Isa Luchi, Dirigente Area 1.

6. Di DICHIARARE il presente atto ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18.08.2000, immediatamente eseguibile, a seguito di separata votazione palesemente espressa, che ha dato il seguente esito: voti favorevoli n. 9 (Sindaco, Buti, Tavanti, Soldaini, Pecorini, Giorni, Irrati, Mazzolini, Reali – Partito Democratico); astenuti n. 1 (Lottini – Partito Democratico); contrari n. 4 (Bruni – Centro Destra per Cerreto Guidi; Barontini – Cittadini per cambiare Cerreto; Mariotti – Movimento 5 Stelle; Spinelli – Rosso Cerreto Uniti a Sinistra).

Letto Approvato e sottoscritto:



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossetti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giampiero Vangi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.